



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 218 del 29/10/2026

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE G.R.G. LA BADIA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "RACCOLTA FONDI TELETHON 2026".

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
DE PAMPHILIS VALENTINA	Assessore	Assente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE G.R.G. LA BADIA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "RACCOLTA FONDI TELETHON 2026".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di patrocinio, in atti presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali, con ns. protocollo n. 23477, presentata in data 21/10/2026 dal legale rappresentante dell'Associazione "G.R.G." con sede legale a Colle di Val d'Elsa (Si) in via Romagna n. 56, al fine di ottenere il patrocinio dell'Amministrazione per l'iniziativa denominata "Raccolta fondi Telethon 2026" che avrà luogo venerdì 11 dicembre 2026 alle ore 21:30 presso la sala polifunzionale della "Ginestra" a Poggibonsi e sabato 12 dicembre 2026 presso il Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa;

Considerato che l'iniziativa:

- è organizzata da un soggetto senza alcun fine di lucro e si realizzerà in due spettacoli che coinvolgeranno le scuole di danza del territorio;
- si prefigge lo scopo di sensibilizzare l'intera comunità sulla necessità di promuovere e stimolare la ricerca scientifica volta a sconfiggere malattie genetiche rare e a mettere a punto terapie in grado di migliorare la qualità della vita ai soggetti malati;

Richiamati:

- l'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e per il quale i Comuni e gli altri enti territoriali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base al quale i Comuni sono titolari di funzioni proprie conferite da Stato e Regioni e svolgono la propria attività anche per mezzo di iniziative esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- l'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che sancisce la promozione della partecipazione popolare;
- l'art. 12 della L. n. 241/1990, in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- l'art. 7, comma 1, della L. n. 131/2003, in materia di sostegno da parte dei Comuni e degli altri enti locali all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Visto il *"Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici"* del Comune di San Gimignano, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 17/04/2025;

Rilevato che l'Amministrazione intende consentire e favorire sul territorio comunale, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in campo culturale, sportivo, turistico, educativo, ricreativo e sociale rivolte prioritariamente alla popolazione locale e promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati locali senza fini di lucro regolarmente costituiti;

Ritenuto, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in Bilancio, nell'esercizio dell'autonomia dell'Ente, di valorizzare e sostenere le forme e la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e favorire l'autonoma iniziativa di cittadini ed altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività che rispondono ad interessi pubblici e ad esigenze e finalità generali del Comune e rientrano nelle funzioni e negli

obiettivi dell'Ente, tramite la concessione di contributi e benefici economici ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, della legge 131/2003;

Constatato che l'Amministrazione Comunale intende favorire la promozione di iniziative a carattere culturale e sociale promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati locali senza fini di lucro regolarmente costituiti;

Considerato l'alto valore morale dell'iniziativa diretta a sensibilizzare l'intera comunità sulla necessità di promuovere e stimolare la ricerca scientifica volta a sconfiggere malattie genetiche rare e a mettere a punto terapie in grado di migliorare la qualità della vita ai soggetti malati;

Ritenuto pertanto che l'iniziativa denominata "Raccolta fondi Telethon 2026" possa essere motivatamente ritenuta *"di particolare interesse per la comunità di San Gimignano"* e pertanto meritevole della concessione del patrocinio del Comune di San Gimignano, ai sensi dell'art. 19 del *"Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici"*;

Dato atto che la concessione del patrocinio è finalizzata esclusivamente alla realizzazione della suddetta iniziativa e avviene secondo modalità e nel rispetto degli obblighi e delle responsabilità a carico del beneficiario del patrocinio di cui agli artt. 19 e 22 del *"Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici"*;

Constatato inoltre il grado di corrispondenza delle attività statutarie e oggetto della richiesta di vantaggi economici indiretti da parte del soggetto richiedente con i programmi e gli obiettivi del Comune, così come previsto dallo Statuto, dal Bilancio e dagli altri atti di programmazione politica e amministrativa dell'Ente e dal vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici;

Dato atto che il Comune di San Gimignano non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per le quali abbia accordato qualsiasi tipo di vantaggi economici;

Ritenuto pertanto opportuno sostenere l'Associazione "G.R.G." con sede legale a Colle di Val d'Elsa (Si) in via Romagna n. 56, tramite la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale, e dell'utilizzo del logo istituzionale per l'iniziativa denominata "Raccolta fondi Telethon 2026" che avrà luogo venerdì 11 dicembre 2026 alle ore 21:30 presso la sala polifunzionale della "Ginestra" a Poggibonsi e sabato 12 dicembre 2026 presso il Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di concedere, per i motivi di cui in narrativa, all'Associazione "G.R.G." con sede legale a Colle di Val d'Elsa (Si) in via Romagna n. 56 il patrocinio dell'Amministrazione e l'utilizzo del logo istituzionale per l'iniziativa denominata "Raccolta fondi Telethon 2026" che avrà luogo venerdì 11 dicembre 2026 alle ore 21:30 presso la sala polifunzionale della "Ginestra" a Poggibonsi e sabato 12 dicembre 2026 presso il Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa;

- 2) di dare atto che la concessione del patrocinio è finalizzata esclusivamente alla realizzazione della suddetta iniziativa e avviene secondo modalità e nel rispetto degli obblighi e delle responsabilità a carico del soggetto beneficiario di cui agli artt. 19 e 22-24 del *"Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici"*;
- 3) di dare atto che il Comune di San Gimignano non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per le quali abbia accordato qualsiasi tipo di vantaggi economici;
- 4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, affinché provveda all'adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti a quanto deliberato con il presente atto;
- 5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA